

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 9/2020 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese riguardante le norme vincolanti d'impresa per responsabili del trattamento di *Reinsurance Group of America*

Adottato il 14 aprile 2020

Indice

1	SINTESI DEI FATTI.....	4
2	VALUTAZIONE.....	5
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI	5
4	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE	5

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «RGPD»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018,

visti gli articoli 10 e 22 del proprio regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

(1) Il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito «il comitato») è assicurare l'applicazione coerente del RGPD in tutto lo Spazio economico europeo. A tal fine, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD prevede che il comitato emetta un parere ove un'autorità di controllo intenda approvare norme vincolanti d'impresa (o BCR) ai sensi dell'articolo 47 del RGPD.

(2) Il comitato accoglie con favore e riconosce gli sforzi compiuti dalle imprese per rispettare le norme del RGPD in un contesto globale. Sulla base dell'esperienza maturata nel quadro della direttiva 95/46/CE, il comitato ribadisce l'importante ruolo delle norme vincolanti d'impresa per inquadrare i trasferimenti internazionali e il proprio impegno a sostenere le imprese nella definizione di tali norme. Il presente parere mira al conseguimento di tale obiettivo e tiene conto del fatto che il RGPD ha rafforzato il livello di protezione, come emerge dalle disposizioni del suo articolo 47, e ha conferito al comitato il compito di emettere un parere sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente (capofila per le BCR) relativa all'approvazione delle norme vincolanti d'impresa. Affidando questo compito al comitato si intende garantire l'applicazione coerente del RGPD, anche da parte delle autorità di controllo, dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento.

(3) Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del RGPD, in mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, dello stesso, il titolare o il responsabile del trattamento possono trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se hanno fornito garanzie adeguate e previa disponibilità di diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi. Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune possono offrire tali garanzie mediante l'uso di norme vincolanti d'impresa che siano vincolanti giuridicamente, conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili e soddisfino una serie di requisiti (articolo 46 del RGPD). I requisiti specifici elencati nel RGPD sono le disposizioni minime che le norme vincolanti d'impresa devono specificare (articolo 47, paragrafo 2, del RGPD). Le norme vincolanti d'impresa sono soggette all'approvazione dell'autorità di controllo competente, in conformità al meccanismo di coerenza definito dall'articolo 63 e dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, a condizione che le suddette norme soddisfino i requisiti delineati all'articolo 47 del RGPD, nonché i

requisiti stabiliti nei documenti di lavoro pertinenti del Gruppo di lavoro «Articolo 29» ⁽¹⁾, approvati dal comitato.

(4) Il documento di lavoro WP257 rev.01 del Gruppo di lavoro «Articolo 29» ⁽²⁾, approvato dal comitato, definisce gli elementi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa per i responsabili del trattamento, inclusi gli accordi intra-societari, ove applicabili, e il modulo di domanda. Il documento di lavoro WP265 del Gruppo di lavoro «Articolo 29», approvato dal comitato, formula raccomandazioni ai richiedenti per aiutarli a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 47 del RGPD e al WP257 rev.01. Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del RGPD, il comitato è soggetto al regolamento n. 1049/2001.

(5) Alla luce dei requisiti specifici delle norme vincolanti d'impresa di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, ciascuna domanda deve essere trattata individualmente e lascia impregiudicata la valutazione relativa ad altre norme vincolanti d'impresa. Il comitato ricorda che le norme vincolanti d'impresa dovrebbero essere adattate alle configurazioni specifiche per tenere conto della struttura del gruppo di società cui si riferiscono, del trattamento effettuato da tali società nonché delle politiche e delle procedure da esse stabilite per la tutela dei dati personali ⁽³⁾.

(6) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, entro otto settimane dalla delibera del presidente relativa alla completezza del fascicolo. Su decisione del presidente del comitato, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. Conformemente alla procedura di cooperazione definita dal documento di lavoro WP263 rev.01, il progetto di norme vincolanti d'impresa per responsabili del trattamento di *Reinsurance Group of America* è stato esaminato dalla commissione irlandese per la protezione dei dati (di seguito «autorità di controllo irlandese»), in veste di autorità di controllo capofila per le BCR.
2. Il 18/02/2020 l'autorità di controllo irlandese ha presentato il suo progetto di decisione in merito al progetto di norme vincolanti d'impresa per responsabili del trattamento di *Reinsurance Group of America*, chiedendo un parere del comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD. La decisione concernente la completezza del fascicolo è stata resa il 26/03/2020.

⁽¹⁾ Il Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

⁽²⁾ Gruppo di lavoro «Articolo 29», documento di lavoro che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa, riveduto da ultimo e approvato il 6 febbraio 2018, WP257 rev.01.

⁽³⁾ Tale parere è stato espresso dal Gruppo di lavoro «Articolo 29» nel documento di lavoro che istituisce un quadro di riferimento per la struttura delle norme vincolanti d'impresa, adottato il 24 giugno 2008, WP154.

2 VALUTAZIONE

3. Il comitato osserva che *Reinsurance Group of America* ha fornito solo un unico accordo intragruppo, comune sia alle norme vincolanti d'impresa per titolari del trattamento sia alle norme vincolanti d'impresa per responsabili del trattamento. Poiché *Reinsurance Group of America* ha fornito due insiemi diversi di BCR e di allegati e l'accordo intragruppo opera una netta distinzione nelle disposizioni pertinenti, il comitato ritiene che non debbano essere presentati altri documenti al riguardo.
4. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per responsabili del trattamento di *Reinsurance Group of America* si applica al trattamento dei dati personali effettuato, all'interno del gruppo, dai membri del gruppo che fungono da responsabili del trattamento per conto e secondo le istruzioni di un titolare del trattamento esterno a *Reinsurance Group of America*, qualora tali dati personali provengano dal SEE. Tra gli interessati coinvolti vi sono privati che sono parti o beneficiari di un'assicurazione diretta individuale o collettiva e di politiche pensionistiche, nonché dipendenti attuali e passati, candidati all'assunzione, singoli consulenti, fornitori indipendenti e candidati a posti di lavoro che *Reinsurance Group of America* può trattare per conto del titolare del trattamento.
5. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per responsabili del trattamento di *Reinsurance Group of America* è stato esaminato conformemente alle procedure definite dal comitato. Le autorità di controllo riunite in seno al comitato hanno concluso che il progetto di norme vincolanti d'impresa per responsabili del trattamento di *Reinsurance Group of America* presenta tutti gli elementi richiesti dall'articolo 47 del RGPD e dal documento di lavoro WP257 rev.01, in conformità al progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese, sottoposto al parere del comitato. Pertanto, non vi sono aspetti problematici che il comitato ritenga necessario affrontare.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

6. Tenuto conto di quanto sopra e degli impegni che i membri del gruppo si assumeranno sottoscrivendo l'accordo intragruppo relativo alle norme vincolanti d'impresa di *Reinsurance Group of America*, il comitato ritiene che il progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese possa essere adottato senza modifiche, in quanto tali norme apportano garanzie adeguate per assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato in caso di trasferimento e trattamento dei dati personali da parte di membri del gruppo con sede in paesi terzi. Infine, il comitato ricorda le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera k), del RGPD e al documento di lavoro WP257 rev.01, che stabiliscono le condizioni per la modifica o l'aggiornamento delle norme vincolanti d'impresa da parte del richiedente, inclusi gli aggiornamenti dell'elenco dei membri del gruppo soggetti alle BCR.

4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

7. L'autorità di controllo irlandese è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.
8. Conformemente all'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo irlandese comunica al presidente la propria risposta al presente parere entro due settimane dal suo ricevimento.

9. Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del RGPD, l'autorità di controllo irlandese comunica la decisione finale al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)